



Fondazione Luca Pacioli

LA SOCIETÀ EUROPEA

Studio n. 10

Documento n. 26 del 26 novembre 2002

Via G. Paisiello, 24 – 00198 Roma

tel.: 06/85236387 (fax 06/85236390) - c.f.: 80459660587

www.fondazioneluca Pacioli.it - fondazioneluca Pacioli@consrag.it

1. Premessa	Pag	1
2. Il “tipo” società per azioni europea	“	2
3. Le procedure di costituzione	“	4
3.1 <i>La costituzione mediante fusione</i>	“	4
3.2 <i>La creazione di una holding</i>	“	5
3.3 <i>La SE cosiddetta “affiliata”</i>	“	6
3.4 <i>La trasformazione di società per azioni esistenti in SE</i>	“	6
4. La struttura organizzativa	“	7
5. I conti annuali e gli altri rinvii alle normative nazionali	“	7
6. La Direttiva 2001/86/CE che completa lo statuto della società europea per quel che riguarda il coinvolgimento dei lavoratori e lo strumento della negoziazione	“	8

LA SOCIETÀ EUROPEA

1. Premessa

Nonostante l'attenzione in materia societaria sia oggi rivolta alla imminente riforma del diritto delle società, occorre segnalare la presenza di un ulteriore strumento, la Società Europea, che consente a più imprese, operanti in differenti stati membri, di coordinarsi ed organizzarsi per l'esercizio in forma collettiva della attività prescelta.

Trenta anni dopo la presentazione del primo progetto sulla Società Europea, il Consiglio dell'Unione europea, l'8 ottobre 2001, ha finalmente approvato il Regolamento relativo allo statuto di tale società e ha contestualmente adottato la Direttiva che completa il regolamento per quel che riguarda la partecipazione e il coinvolgimento dei lavoratori.

Le ragioni di un iter così lungo e dell'inedito binomio Regolamento-Direttiva sono varie e complesse e hanno la loro origine nel lontano 1965, quando alla Commissione europea fu chiesto di studiare la possibilità di un modello unico di Società Europea in conformità con la politica di coordinamento e avvicinamento delle legislazioni nazionali richiesta dal Trattato istitutivo della Comunità Europea (sottoscritto a Roma il 25 marzo 1957 (e modificato dal Trattato Unico Europeo sottoscritto a Maastricht il 7 febbraio 1992).

Dopo un primo memorandum preparato dalla Commissione, nel quale si raccoglievano già, sia pur in uno stato embrionale, tutti quegli elementi che sarebbero stati poi la causa di tanti dissidi tra gli Stati membri, la prima proposta di regolamento fu elaborata nel 1970. Già la scelta dello strumento del regolamento, che contrariamente alle Direttive, è direttamente operante negli Stati membri e non ha bisogno della adozione di alcuna normativa interna conforme (si segnala, però, che nella prassi spesso è necessaria l'emanazione di norme di attuazione e coordinamento), suscitò polemiche e scontri, soprattutto perché il contenuto, profondamente innovativo, disciplinava in modo completo il nuovo modello di società, senza fare alcun rinvio alle normative nazionali.

Furono, soprattutto, le norme sui gruppi e sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione, discipline all'epoca esistenti solo in Germania, ma anche le disposizioni sulla struttura dell'organo gestorio e di quello di vigilanza, nonché sul grado di autonomia statutaria da prediligere, a rendere il regolamento inaccettabile per molti Stati. Troppe erano allora le differenze su ciascun elemento all'interno dei singoli Stati membri.

I progetti che seguirono furono necessariamente meno ambiziosi e redatti con la consapevolezza di dover considerare le normative nazionali ed evitare di prendere posizione sui punti di maggior contrasto. Ma sono stati, sicuramente, il processo di armonizzazione del diritto societario, che nel frattempo si è consolidato attraverso le diverse Direttive in materia, e il testo del nuovo art. 95 (ex 100 A) del Trattato, a norma del quale i regolamenti possano essere approvati a maggioranza, ad aver favorito e aperto la strada al Regolamento ed ad accelerare la procedura di adozione. Tuttavia, il sistema maggioritario non è applicabile alle norme che riguardano diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti (art.95, comma 1°, n. 2) e ha perciò costretto alla redazione di una contestuale Direttiva sull'argomento da approvare all'unanimità.

2. Il “tipo” società per azioni europea

Il Regolamento del Consiglio relativo allo statuto della società europea (SE), consente, dunque, la costituzione di una Società Europea, necessariamente per azioni, con capitale non inferiore a 120.000 euro, a cui si applica lo statuto unico europeo. Il 13° considerando del regolamento, infatti, dichiara che il regime di società per azioni risponde più adeguatamente, sia da un punto di vista finanziario che di gestione, alle esigenze delle imprese che esercitano la loro attività su scala comunitaria e fornisce loro una organizzazione adeguata.

I contrasti che hanno accompagnato il lungo dibattito, hanno indotto i redattori dello statuto a rinunciare ad una disciplina totalmente originale e ad operare, sotto molti profili, un rinvio alle legislazioni nazionali. Mentre, però, in talune materie l'armonizzazione comunitaria è già stata ottenuta attraverso le direttive societarie e dunque, in fondo, non è sembrato necessario emanare norme comunitarie uniformi, in molte altre, invece, il richiamo alle leggi nazionali è stato una semplice rinuncia a prendere posizione su questioni che avrebbero, probabilmente, potuto creare ulteriori dissidi. E' il caso della delicata disciplina del controllo, e, dunque, dell'ipotesi di SE che esercita il controllo su un'altra impresa e dell'ipotesi di SE controllata, per la quale il regolamento indietreggia davanti ai diritti nazionali e per la quale riconosce solo l'applicazione delle norme e dei principi generali di diritto internazionale privato (considerando nn. 15, 16 e 17).

In tale contesto è, perciò, difficile considerare il “tipo” società europea nuovo ed autonomo rispetto alle forme di organizzazione collettiva dell'attività d'impresa riscontrabili nei singoli ordinamenti, anche se, comunque, molte sono le disposizioni che lo statuto della SE può contenere e che si discostano dalle varie legislazioni nazionali. In questo senso rilevano, fra le altre, le disposizioni relative alle strutture organizzative e, dunque, la scelta tra il sistema cosiddetto “dualistico”, in cui all'organo di direzione si affianca un organo di vigilanza, e il sistema “monistico”, caratterizzato dalla presenza del solo consiglio di amministrazione e le dispo-

sizioni volte a determinare il numero dei componenti degli organi e la durata della loro carica.

La Società europea ha, inoltre, carattere transnazionale, ossia la sua costituzione coinvolge imprese costituite secondo la legge di uno Stato membro e aventi la sede sociale o l'amministrazione centrale nella Comunità, di cui almeno due già operano secondo la legge di stati membri differenti, oppure hanno almeno da due anni una affiliata soggetta alla legge di un altro stato membro o una succursale situata in un altro stato membro. In generale, dunque, è fondamentale che le società che costituiscono la SE siano qualificabili come società comunitarie. Tale qualifica non è determinata solamente dalla costituzione secondo la legge di uno Stato membro, ma anche dalla collocazione della sede sociale nel territorio dello stesso Stato e comunque dell'amministrazione centrale nel territorio della Comunità. E', tuttavia, consentita una deroga a tale principio: uno Stato membro, infatti, può anche prevedere che una società, la cui amministrazione non si trovi nel territorio della Comunità, partecipi alla costituzione di una SE, a condizione, però, che essa abbia un legame economico duraturo con uno Stato membro (art. 2 reg.).

Una volta costituita, la SE è soggetta alla legge dello Stato membro in cui ha stabilito la sua sede sociale. Ciò, ovviamente, comporta una concorrenza tra ordinamenti, soprattutto a causa dei numerosi rinvii alle legislazioni nazionali operati, come si è detto, dal Regolamento. Ma, per evitare che la SE trasferisca la sede da uno Stato all'altro, seguendo il diritto nazionale più conveniente, il Regolamento, innanzitutto, stabilisce che il trasferimento è inefficace rispetto alla determinazione della competenza territoriale per la risoluzione di controversie sorte anteriormente al trasferimento e, comunque, vieta la trasferibilità della sede qualora siano in corso procedure di scioglimento, liquidazione, insolvenza e sospensione dei pagamenti. Materia quest'ultima che, come si segnalava prima, è disciplinata in modo molto difforme nei diversi ordinamenti.

Inoltre, a protezione degli azionisti, dei terzi e dei creditori sociali è prevista una, sia pur farraginoso e poco chiara, procedura. Innanzitutto il progetto di trasferimento deve essere redatto dall'organo di direzione o amministrazione della SE e pubblicato secondo le modalità previste dalla legislazione dello Stato in cui la SE ha la sede sociale. L'organo di direzione o amministrazione redige una relazione nella quale illustra le ragioni economiche e giuridiche del trasferimento. Progetto e relazione sono poi a disposizione, almeno un mese prima dell'assemblea generale che si deve pronunciare sul trasferimento, non solo degli azionisti che partecipano all'assemblea, ma anche dei creditori della SE. Infine la decisione di trasferimento può essere adottata solo decorsi due mesi dalla pubblicazione del progetto.

3. Le procedure di costituzione

Le procedure di costituzione della SE sono dettagliatamente e diversamente disciplinate nel Regolamento, il quale prevede che la società si possa costituire tramite fusione o trasformazione, attraverso la creazione di una società holding, oppure attraverso la creazione di una filiale comune. Al termine di ciascun procedimento costitutivo la Società per azioni europea acquista personalità giuridica con l'iscrizione nel Registro che lo Stato in cui la SE ha la sede, normalmente ha istituito per le proprie società per azioni. Non è pertanto previsto alcun Registro europeo e l'obbligo di pubblicità della iscrizione e della cancellazione viene adempiuto attraverso una comunicazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea. Anche gli atti e i documenti che il regolamento sulla SE assoggetta ad obblighi pubblicitari, saranno resi pubblici secondo le modalità previste dalla legislazione dello Stato in cui la SE ha la sede.

3.1 *La costituzione mediante fusione*

La costituzione mediante fusione è riservata esclusivamente alle società per azioni costituite secondo la legge di uno Stato membro e aventi la sede sociale e l'amministrazione nella Comunità.

In conformità con quanto previsto dalla terza Direttiva comunitaria (78/855/CEE), il Regolamento (art.17 ss.) disciplina le diverse fasi della complessa operazione che può avvenire mediante incorporazione, oppure secondo una procedura che porta alla costituzione di una nuova società. Il Regolamento, tuttavia, specifica che uno Stato può anche prevedere che una società, soggetta alla legge di tale Stato, non possa partecipare alla costituzione di una SE mediante fusione, qualora una autorità competente di quello Stato si sia opposta, purché tale opposizione sia promossa per motivi di interesse pubblico.

Il Regolamento stabilisce che gli organi di direzione o, a seconda della struttura organizzativa prescelta, di amministrazione redigano un progetto di fusione il quale deve contenere oltre a tutti gli elementi che, conformemente alla terza Direttiva, sono ritenuti indispensabili per l'operazione, anche le informazioni circa le procedure secondo cui le modalità del coinvolgimento sono determinate conformemente alla Direttiva 2001/86 CE. Il progetto di fusione deve, poi, essere approvato dall'assemblea generale di ciascuna società che partecipa alla fusione. Nell'ambito del complesso procedimento di costituzione di una SE mediante fusione, il Regolamento stabilisce che, al fine di tutelare gli interessi dei creditori, degli obbligazionisti e di portatori di titoli diversi dalle azioni, si applica la legge dello Stato membro di ciascuna società partecipante. Lo Stato membro poi può anche adottare misure idonee a tutelare gli azionisti che si sono pronunciati contro la fusione.

Particolare attenzione è dedicata alla congruità del rapporto di concambio. Secondo quanto consentito dalla terza Direttiva, in alternativa ad esperti, che operano per conto di ciascuna società, e su domanda congiunta delle società stesse, possono essere nominati dall'autorità dello Stato di una delle società o dello Stato in cui avrà sede la futura SE, uno o più esperti indipendenti, con il compito di esaminare il progetto di fusione e redigere una relazione unica destinata a tutti gli azionisti.

Data la natura transnazionale della SE, una particolare distinzione concerne poi il controllo di legittimità, poiché il Regolamento si occupa separatamente del controllo relativo alle società che si fondono e il controllo relativo alla fusione e alla costituzione della SE. Per il primo si applica la legge dello Stato in cui ciascuna società ha la sede, per il secondo sarà competente lo Stato membro in cui la SE ha scelto di avere la propria sede legale. In tale quadro, le autorità competenti per ciascuna società rilasciano un certificato che attesta l'adempimento da parte della società interessata delle formalità richieste per la fusione e tale certificato viene trasmesso dalla stessa società interessata, all'autorità di controllo dello Stato in cui la SE avrà la sede. La contestuale efficacia della fusione e della costituzione della SE nel momento in cui la SE è iscritta nell'apposito registro dello Stato in cui ha la sede, garantisce il corretto svolgimento della procedura e l'espletamento di tutte le formalità previste.

3.2 La creazione di una holding

Per quanto riguarda, invece, la costituzione di una SE mediante la creazione di una holding (reg. art. 32 ss.), occorre, innanzitutto, sottolineare che la sua istituzione può essere promossa sia da società per azioni, sia da società a responsabilità limitata, costituite conformemente alla legge di uno Stato membro e aventi la sede sociale e l'amministrazione centrale nella Comunità europea, purché, come si accennava, almeno due di esse siano soggette alla legge di Stati differenti, oppure abbiano da almeno due anni una affiliata soggetta alla legge di un altro Stato o una succursale situata in un altro Stato.

Premesso che le società che promuovono la costituzione di una SE mediante creazione di una holding non sono soggette a scioglimento, il procedimento di costituzione è in gran parte coincidente con quello previsto per la fusione. Un esplicito rinvio all'art. 20 del Regolamento, relativo al contenuto del progetto di fusione, indica gli elementi essenziali del progetto di costituzione. Oltre a questi, però, deve essere prevista anche la percentuale minima di azioni o quote che le società che promuovono la costituzione della holding devono conferire e tale percentuale non può essere inferiore al 51% di azioni o quote che conferiscono il diritto di voto.

Anche in questo tipo di costituzione, uno o più esperti indipendenti, esaminato il progetto di costituzione, redigono una relazione destinata agli azionisti in cui si devono indicare, con particolare riguardo, la valutazione del rapporto di concambio e i metodi seguiti per stabilirlo.

Gli azionisti o i portatori di quote delle società che promuovono la creazione della holding devono comunicare entro tre mesi la loro intenzione di conferire azioni o quote per la costituzione della SE che risulterà costituita solo se gli azionisti o i portatori di quote hanno conferito la percentuale minima fissata nel progetto.

3.3. La SE cosiddetta “affiliata”

Le società che, secondo quanto stabilito dall’art. 48 del Trattato CE, si intendono di diritto civile o commerciale, comprese le società cooperative e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico e privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopo di lucro, costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e hanno la sede sociale, l’amministrazione centrale all’interno della Comunità, possono costituire, sottoscrivendone le azioni, una SE affiliata se almeno due di esse siano soggette alla legge di Stati differenti, oppure abbiano da almeno due anni una affiliata soggetta alla legge di un altro Stato o una succursale situata in un altro Stato.

Stabiliti questi requisiti, tuttavia, il regolamento (art. 36) opera semplicemente un rinvio ai diritti nazionali che disciplinano la partecipazione delle società alla costituzione di una affiliata in forma di società per azioni.

3.4 La trasformazione di società per azioni esistenti in SE

Una società per azioni che opera secondo le leggi di uno Stato membro e ha la sede sociale e l’amministrazione centrale nella Comunità europea, può trasformarsi in una SE purché abbia da almeno due anni una affiliata soggetta alla legge di un altro Stato membro, senza che ciò comporti né il suo scioglimento, né la costituzione di una nuova persona giuridica.

L’organo di direzione o di amministrazione, oltre a redigere un progetto di trasformazione, è tenuto a spiegare agli azionisti e ai lavoratori non solo gli aspetti tecnici, giuridici ed economici, della trasformazione, ma anche le conseguenze derivanti dalla adozione della forma di società per azioni europea. Gli esperti che, anche in questa operazione esaminano il progetto, al fine di garantire azionisti, terzi e creditori, attestano che la società dispone di attivi corrispondenti almeno al capitale per le riserve che non devono essere distribuite (reg. art. 37)

4. La struttura organizzativa

Uno degli aspetti in cui si manifesta la maggiore autonomia dello statuto della SE rispetto alle legislazioni nazionali è quello che riguarda le strutture organizzative e, in particolare, la disciplina dell'amministrazione e del controllo interno.

Accanto alla assemblea degli azionisti, la SE può, infatti, strutturare la propria organizzazione corporativa basandosi su un sistema “dualistico”, caratterizzato dalla ripartizione di competenze tra un organo di gestione e un consiglio di sorveglianza, oppure scegliere un modello “monistico”, in cui è prevista la presenza del solo consiglio di amministrazione.

Seguendo la tradizione tedesca, si è stabilito che, nel sistema “dualistico”, i membri del consiglio di direzione, destinati a gestire la società, siano nominati e revocati dall'organo di vigilanza, salvo che lo Stato membro non preveda, o consenta allo statuto di prevedere, che la competenza sia riservata all'assemblea degli azionisti.

Il consiglio di sorveglianza, cui invece, spetta il controllo sulla gestione, è nominato dall'assemblea generale. La SE a base dualistica prevede poi la nomina di una percentuale di membri del consiglio di vigilanza ad opera dei lavoratori.

Un flusso di informazione, sia periodico, sia continuativo, caratterizza poi il rapporto tra i due organi, nel senso che l'organo di gestione informa, ogni tre mesi, il consiglio di sorveglianza sull'andamento degli affari sociali e comunica, ogni qual volta sia necessario, le informazioni su avvenimenti che possono avere ripercussioni sensibili sulla situazione della società (reg. art. 41). A sua volta, il consiglio di sorveglianza può richiedere qualunque informazione sia necessaria ad espletare il proprio compito di controllo sulla gestione. Se lo Stato membro lo consente, può anche essere previsto un diritto di richiedere informazione in capo ad ogni componente l'organo di sorveglianza, mentre il regolamento già prevede che ciascun di essi possa prendere visione di tutte le informazioni comunicate all'organo.

Quanto alla nomina dei membri dell'organo di amministrazione, nel sistema cosiddetto “monistico”, essa compete in generale all'assemblea, anche se è consentita la nomina da parte dei lavoratori, qualora sia previsto un loro coinvolgimento secondo la Direttiva 2001/86 CE.

Una importante disposizione comune ai due sistemi e quella che consente la nomina, quale componente degli organi, anche di persone giuridiche le quali devono poi designare un proprio rappresentante, persona fisica, per l'esercizio dei relativi poteri.

Da segnalare, infine, che poche sono le previsioni poste a tutela delle minoranze. Posto, infatti, che l'assemblea generale si riunisce almeno una volta l'anno e può essere convocata ogni qual volta l'organo di direzione, di amministrazione, di vigilanza e qualunque altro organo o autorità competente secondo la legge dello Stato in cui la SE ha la sede lo richieda, la convocazione può essere richiesta da una minoranza solo se disponga almeno del 10% del capitale sottoscritto. Un percentuale inferiore può essere però prevista dallo statuto o dalle legge dello Stato che ospita le sede della SE. Sempre la stessa percentuale di azionisti di minoranza può richiedere l'iscrizione di nuovi punti all'ordine del giorno.

5. I conti annuali e gli altri rinvii alle normative nazionali

Come già accennato, uno degli aspetti più criticati è stato l'abbondante uso della tecnica del rinvio ai diritti nazionali. Tra le tante materie non disciplinate direttamente, oltre alla già ricordata problematica del controllo, si possono segnalare: quella relativa al capitale e alle azioni, salvo, infatti, l'obbligo di fissare l'importo minimo del capitale nominale a 120.000 euro, manca qualunque altro riferimento all'argomento; quella relativa allo scioglimento, alla liquidazione, alla insolvenza e alla cessazione dei pagamenti, nonché quella relativa ai conti annuali e consolidati. Su tale ultimo aspetto, il Regolamento (art. 61 e 62) stabilisce con chiarezza che la redazione dei conti annuali, in caso consolidati, compreso il rapporto di gestione che li accompagna, il loro controllo e la loro pubblicità, sono soggetti alla normativa sulle società per azioni dello Stato in cui la Se ha la propria sede sociale. Se, però, si tratta di SE enti creditizi o istituti finanziari si applica la legge nazionale emanata in applicazione della direttiva 2000/12 CE relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio. Se invece la SE è una impresa di assicurazione, egualmente si applica la normativa interna di applicazione della direttiva 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione.

In materia fiscale, invece, il regolamento non prevede alcuna disposizione, nemmeno di rinvio. Tuttavia si può osservare che, se si vuole valorizzare lo strumento della SE e favorire la sua effettiva utilizzazione, non si può prescindere da una adeguata normativa fiscale per consentire la costituzione di una SE. A tal fine sono già state proposte delle modifiche che importino l'applicazione del principio della neutralità fiscale prevista già dalla Direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune applicabile alle fusioni, scissioni e conferimenti d'attivo tra le società stabilite in Stati membri diversi.

6. La Direttiva 2001/86/CE che completa lo statuto della società europea per quel che riguarda il coinvolgimento dei lavoratori e lo strumento della negoziazione

Nel 19° considerando del Regolamento si osserva che le norme relative al ruolo dei lavoratori nella SE sono oggetto della direttiva 2001/86/CE del Consiglio dell'8 ottobre 2001, che contempla lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori. Dette disposizioni costituiscono, pertanto, un completamento indissociabile del presente regolamento e devono poter essere applicate contemporaneamente.

Sulla ragione del binomio Regolamento-Direttiva si è già detto, sottolineando come l'approvazione a maggioranza consentita per i Regolamenti del Consiglio

CE non possa riguardare le disposizioni relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti, che, invece, devono essere approvate all'unanimità.

Con la direttiva che completa lo statuto sul coinvolgimento dei lavoratori si è perciò voluto ribadire un punto fermo tra gli obiettivi della Comunità, quello di favorire e promuovere la compartecipazione dei lavoratori nelle imprese, anche se la stessa è stata adottata dal Consiglio con la consapevolezza che, in argomento, esiste una tale varietà di normative e di prassi nei diversi Stati membri, da rendere inopportuna la previsione di un unico modello europeo di coinvolgimento dei lavoratori nella SE.

Si è ritenuto, perciò, che lo strumento più idoneo fosse quello della “negoziazione”. Si ritiene, cioè, che fin dal momento della redazione del progetto di costituzione di una SE, gli organi di direzione e di amministrazione delle società coinvolte debbano prendere tutte le iniziative necessarie per avviare una negoziazione con i rappresentanti dei lavoratori sulle modalità attraverso le quali coinvolgere i lavoratori nella SE. A tal fine è istituita una delegazione speciale di negoziazione rappresentativa dei lavoratori non solo delle società partecipanti, ma anche delle affiliate e delle dipendenze interessate (art. 3).

Le parti del negoziato, organi delle società da un lato, rappresentanti dei lavoratori dall'altro, devono lavorare al fine di raggiungere un accordo scritto sulle modalità di coinvolgimento dei lavoratori alla SE. A parte le regole che disciplinano le modalità di voto in seno alla delegazione e la possibilità per la stessa di avvalersi di esperti che l'assistano durante i lavori, gli organi competenti delle società e la delegazione speciale operano in completa libertà, svincolati da qualunque restrizione sulle modalità di conduzione delle trattative. Attraverso la consultazione, tuttavia si mira a instaurare un dialogo e uno scambio di opinioni con modalità e tempi che consentano ai rappresentanti dei lavoratori, sulle base delle informazioni ricevute, di esprimere un parere. E' perciò chiaro che le informazioni di cui i rappresentanti dovranno disporre non possono riguardare solo e strettamente le problematiche lavorative, ma anche l'andamento e le prospettive di sviluppo degli affari della SE. La durata dei negoziati è fissata dalla Direttiva nel termine di sei mesi, prorogabile fino ad un massimo di un anno. Al termine di tale periodo si deve raggiungere un accordo, il cui contenuto è dettagliatamente previsto dalla direttiva (art. 4), sulle modalità di coinvolgimento dei lavoratori nella nuova società.

Si è dunque cercato di trovare, in tal modo, soluzioni che si adeguassero alle esigenze delle singole società e, nello stesso tempo, tenessero conto del grado di coinvolgimento dei lavoratori nelle società che partecipano alla costituzione della SE. Perciò nell'accordo possono, e non devono, essere contenute le modalità attraverso cui i lavoratori eleggono i membri degli organi di gestione o di vigilanza della SE. Al fine di garantire il perseguimento dell'obiettivo e in caso di mancato accordo tra le parti, è prevista l'applicazione di una normativa di riferimento sul coinvolgimento dei lavoratori preventivamente stabilita dagli Stati membri.